

## IP139 - STUDIO RIVOLATION 2009

Provvedimento n. 23811

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 agosto 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 22673 del 4 agosto 2011, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalla Sig.ra Immacolata Napolano, titolare dell'impresa individuale Studio Rivolution 2009 (di seguito, anche Studio Rivolution), nel periodo marzo 2010-agosto 2011, consistente nell'aver diffuso, attraverso vari siti *internet*, un messaggio pubblicitario con il quale veniva promossa una presunta offerta di lavoro a domicilio che in realtà occultava la vendita di materiale a titolo oneroso;

VISTA la propria delibera n. 23489 dell'11 aprile 2012, con la quale l'Autorità ha contestato alla Sig.ra Immacolata Napolano, titolare dell'impresa individuale Studio Rivolution 2009, la violazione dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 22673 del 4 agosto 2011;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### I. PREMESSA

1. Con provvedimento n. 22673 del 4 agosto 2011, l'Autorità ha deliberato la scorrettezza della condotta della Studio Rivolution, posta in essere a partire da marzo 2010 fino ad agosto 2011, consistente nella diffusione, attraverso vari siti *internet*<sup>1</sup>, di un messaggio pubblicitario del seguente tenore: "Se decidi di aderire a questa offerta guadagnerai solo 400 € al mese (part-time) e 800 € al mese (full-time) certamente non diventerai ricco, ma arrotonderai discretamente il tuo attuale reddito. [...] Il mio nome è [diversi nomi sono presenti nei diversi annunci] [...] Attualmente faccio la collaboratrice di una nuova ditta di Milano, che offre lavoro a domicilio di selezione, trascrizione indirizzi e imbustamento depliant. [...] Se sei stanco/a di navigare su internet alla ricerca di un lavoro a domicilio, ho selezionato per te nuove opportunità di lavoro. Il lavoro a domicilio part-time o full-time è molto ambito da casalinghe, pensionati, giovani perché permette di conciliare la vita in casa con un'attività remunerativa che permette a chi già lavora di utilizzare parte del suo tempo libero guadagnando mediamente da 500 a 800 € al mese. L'azienda per la quale lavoro si occupa di prestazioni di servizi nell'ambito di ricerche di mercato e pubbliche relazioni in genere, pertanto ricerca su tutto il territorio nazionale, collaboratori/ici a cui affidare mansioni di piccolo segretario, cioè selezione e trascrizione di indirizzi su buste, e inserimento dati. Si tratta di un lavoro da svolgere al proprio domicilio, gestibile secondo le proprie esigenze e disponibilità di tempo, gli indirizzi potrai scriverli a mano o al computer purché in maniera leggibile, per questo lavoro non sono richieste esperienze specifiche, né limiti di età, chiunque può aderire, il collaboratore/ici non sarà sottoposto a nessun obbligo di contratto quindi sarà libero di cessare la sua collaborazione con la ditta in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Basteranno 2 o 3 ore al giorno per riuscire a guadagnare mediamente da 500 a 800 € al mese" (sottolineatura aggiunta). Il messaggio continuava con la descrizione dell'attività di trascrizione di indirizzi, precisando che la società avrebbe fornito un libretto all'interno del quale erano indicati gli indirizzi da trascrivere, le buste e i francobolli, e che il compenso, pari ad 1 euro per ogni trascrizione, sarebbe stato inviato tramite vaglia postale.

---

<sup>1</sup> Cfr.: [www.lavorare2010.altervista.org](http://www.lavorare2010.altervista.org), [www.lavoropay.net](http://www.lavoropay.net), [www.studiolavoro.com](http://www.studiolavoro.com), [www.lavoroadomicilioanormadilegge.blogspot.com](http://www.lavoroadomicilioanormadilegge.blogspot.com), [www.lavorodomicilio.net](http://www.lavorodomicilio.net), [www.studiorivolution.altervista.org](http://www.studiorivolution.altervista.org), [www.lavorareincasa.net](http://www.lavorareincasa.net).

2. Il messaggio continuava: “Per ricevere il modulo di adesione + un elenco di oltre 40 aziende che offrono altri lavori a domicilio quali: Confezionamento Articoli di Bigiotteria, Imbustamento Opuscoli, Confezionamento Articoli Vari e altro, si chiede di anticipare un contributo di solo 20€, (come quota di ingresso e di iscrizione), quale testimonianza del tuo impegno. La modica somma da versare è dovuta se non altro per i costi organizzativi ed a fronte del costo del servizio, delle spese postali e gestione del Codice personale che ti verrà assegnato. Il contributo di 20€ ti sarà totalmente rimborsato dalla ditta ai primi 100 indirizzi trascritti e imbustati. Il contributo va versato tramite carta postpay” (sottolineatura aggiunta). Seguiva un *link*, per inviare i dati identificativi del pagamento al titolare del sito, dopo avere versato il contributo, ai fini della spedizione del materiale necessario per iniziare il lavoro a domicilio. In alternativa, era possibile pagare il contributo tramite Paypal, utilizzando *link* “*paga adesso*”.

3. Nel corso del procedimento, il professionista non ha dato riscontro alla comunicazione di attribuzione dell’onere della prova. Pertanto, l’Autorità ha deliberato la scorrettezza del messaggio pubblicitario contestato, ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1, lettere a), b) e c), del Codice del Consumo, in quanto veicolava informazioni ingannevoli in ordine all’esistenza del lavoro promosso, alla sua natura e alla sua remunerazione, e ne ha vietato l’ulteriore diffusione.

4. Con richieste di intervento pervenute nelle date 9, 12, 25 novembre e 30 dicembre 2011 alcuni consumatori hanno segnalato di avere trovato, su alcuni siti *internet*, un messaggio pubblicitario diffuso dalla Studio Rivolution che proponeva un’offerta di lavoro a domicilio di trascrizione di indirizzi. Secondo quanto segnalato, nel messaggio in questione i destinatari erano invitati ad effettuare un versamento iniziale di 20 euro che sarebbe servito per ottenere il *kit* necessario ad iniziare l’attività lavorativa promossa. I consumatori, una volta visto tale messaggio, hanno effettuato il versamento ma, successivamente, alcuni di essi hanno ricevuto una e-mail con promesse di futuri invii del *kit* mentre altri non hanno ricevuto alcuna ulteriore informazione.

5. Da rilevazioni effettuate d’ufficio nelle date 10 gennaio e 26 marzo 2012 è risultata la diffusione, sui siti *internet* *www.studiolavoro.com* e *www.lavoroadomicilioanormadilegge.blogspot.it*, di un messaggio con il seguente testo:

“**PROBABILMENTE PRIMA DI ENTRARE IN QUESTO SITO AVRAI LETTO IN INTERNET O GIORNALI DI ANNUNCI, INSERZIONI TIPO:**

**COME DIVENTARE MILIONARIO ENTRO 2012.SARA' VERO?**

**GUADAGNARE SOLDI VELOCEMENTE. SARA' VERO?**

**GUADAGNARE FACILMENTE 300? IN 15 MINUTI. SARA' VERO?**

**GUADAGNARE 50 ? OGNI ORA. SARA' VERO?**

**E TANTE ALTRE ANCORA PIU' ASSURDE.**

**Forse avrai anche aderito,Risultato?”.**

6. Il messaggio prosegue: “Se decidi di aderire a queste offerte guadagnerai solo 400 euro? al mese(part-time) e 800 euro? al mese (full-time) certamente non diventerai ricco,ma arrotonderai discretamente il tuo attuale reddito. E' inutile fare false promesse. Le recenti statistiche mostrano come milioni di persone in tutto il mondo oggi siano alla ricerca di una seria opportunità di lavoro part-time o full-time a domicilio, per aumentare il proprio reddito. La rete infatti è letteralmente invasa da pseudo lavori, da straordinarie opportunità per guadagnare, che sembrano promettere guadagni esorbitanti nel giro di pochi giorni. Purtroppo questo gran numero di false promesse, porta sempre di più la gente a pensare che un vero lavoro a domicilio, non esista. Il mio nome è [...], ho sempre cercato in internet qualche azienda o qualche privato che offrisse un lavoro da fare a casa, spesso mi sono fatto entusiasmare da lavori facili con guadagni milionari, ho aderito a molte proposte,purtroppo per mia esperienza ho sempre avuto dei risultati negativi anche con perdite economiche. Poi mi sono chiesto: possibile che non esistano aziende o privati che offrono una offerta veramente seria? Questa è stata la motivazione per la quale ho fatto ricerche più approfondite su internet. ho impiegato molti mesi di lavoro, spesso di notte. Attualmente faccio il collaboratore di una nuova ditta di Milano, che offre lavoro a domicilio di selezione, trascrizioni indirizzi e imbustamento depliant. Il mio guadagno non è molto elevato, riesco a guadagnare 800/1000 euro al mese (a tempo pieno). Mi sono fatto questo sito per dare a tutti quelli che veramente vogliono lavorare da casa una concreta opportunità” (sottolineatura aggiunta).

7. Ed ancora: “Se sei stanco/a di navigare su internet alla ricerca di un lavoro a domicilio, ho selezionato per te nuove opportunità di lavoro. Il lavoro a domicilio part-time o full-time è molto ambito da casalinghe, pensionati, giovani perchè permette di conciliare la vita in casa con un' attività remunerativa che permette a chi già lavora di utilizzare parte del suo tempo libero guadagnando mediamente da 500 A 800 euro? al mese. L'azienda per la quale lavoro si occupa di prestazioni di servizi nell'ambito di ricerche di mercato e pubbliche relazioni in genere, pertanto ricerca su tutto il territorio nazionale, collaboratori/ici a cui affidare mansioni di piccolo segretariato,cioè selezione e

trascrizione indirizzi su buste, e inserimento dati. Si tratta di un lavoro da svolgere al proprio domicilio, gestibile secondo le proprie esigenze e disponibilità di tempo, gli indirizzi potrai scriverli a mano o al computer purché in maniera leggibile, per questo lavoro non sono richieste esperienze specifiche, né limiti di età, chiunque può aderire, il collaboratore/ice non sarà sottoposto a nessun obbligo di contratto quindi sarà libero di cessare la sua collaborazione con la ditta in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Basteranno 2 o 3 ore al giorno per riuscire a guadagnare mediamente da 500 a 800 euro? al mese" (sottolineatura aggiunta).

8. Segue un [link](#) con indicato "Clicca qui per visualizzare dove siamo" dal quale si accede ad una pagina che riporta l'indirizzo, i recapiti telefonici e i dati aziendali della Studio Rivolution 2009. Subito dopo vi è l'avviso: "Per ricevere il modulo di adesione si chiede di anticipare un contributo di solo 20 €, (come quota d'ingresso e d'iscrizione) Rimborsabile dopo i primi 100 indirizzi. La modica somma da versare è dovuta se non altro per i costi organizzativi ed a fronte del costo del servizio, delle spese postali e gestione del Codice personale che ti verrà assegnato" (sottolineatura aggiunta), seguito dall'indicazione di un nominativo a cui versare il contributo tramite Postepay o vaglia postale. A fine pagina è riportato il [link](#) "Termini condizioni e legalità dell'attività" cliccando il quale si accede ad una pagina web che informa che non si tratta di una catena di Sant'Antonio

9. Analogo messaggio è stato rilevato in data 20 gennaio 2012 sul sito *internet* [www.lavorare2010.org](http://www.lavorare2010.org).

10. Da informazioni acquisite in data 26 marzo 2012, autore dei messaggi diffusi sui tre suddetti siti *internet* ([www.studiolavoro.com](http://www.studiolavoro.com), [www.lavoroadomicilioanormadilegge.blogspot.it](http://www.lavoroadomicilioanormadilegge.blogspot.it) e [www.lavorare2010.org](http://www.lavorare2010.org)) risulta essere la Sig.ra Immacolata Napolano, titolare dell'impresa individuale Studio Rivolution 2009, come si evince dal numero di partita IVA e di REA indicati sui siti stessi.

11. Il provvedimento n. 22673 del 4 agosto 2011, è stato comunicato al professionista in data 18 agosto 2011.

12. Pertanto, poiché dalle evidenze documentali acquisite è emerso che la pratica commerciale segnalata presenta il medesimo profilo di scorrettezza già accertato e risulta nuovamente diffusa successivamente ad agosto 2011, con provvedimento dell'11 aprile 2012, n. 23489, l'Autorità ha contestato alla Studio Rivolution di aver violato la citata delibera n. 22673.

13. Nelle date 7, 16 e 30 maggio 2012, altri consumatori hanno segnalato la diffusione del messaggio sopra descritto sul sito *internet* [www.studiolavoro.com](http://www.studiolavoro.com), lamentando analogo comportamento posto in essere dal professionista.

14. In data 7 luglio 2012, è stata effettuata una nuova rilevazione dei tre siti *internet* segnalati, da cui risulta quanto segue. Il sito [www.studiolavoro.com](http://www.studiolavoro.com) è stato sottoposto a sequestro preventivo, da parte della Guardia di Finanza - Compagnia di Rho, in esecuzione del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n. 20635/12 RGNR pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano. Il sito *internet* [www.lavoroadomicilioanormadilegge.blogspot.it](http://www.lavoroadomicilioanormadilegge.blogspot.it), invece, veicola un messaggio pubblicitario che presenta i medesimi contenuti illustrati al par. 6 e seg.. Il sito *internet* [www.lavorare2010.org](http://www.lavorare2010.org) non risulta più accessibile.

## **II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE**

15. Il provvedimento di contestazione dell'inottemperanza alla citata delibera dell'11 aprile 2012 è stato comunicato all'operatore pubblicitario in data 2 maggio 2012. Quest'ultimo, nel corso del procedimento non ha presentato alcuna memoria difensiva.

### **Valutazioni**

16. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dal professionista costituisce inottemperanza alla delibera del 4 agosto 2011, n. 22673.

17. Infatti, analogamente al messaggio pubblicitario oggetto del precedente accertamento, anche il messaggio nuovamente diffuso dal professionista sui siti *internet* individuati<sup>2</sup>, pur presentando lievi differenze contenutistiche, lascia intendere ai destinatari che aderendo all'offerta di lavoro proposta e inviando la somma di denaro ivi richiesta, vi siano concrete opportunità di un lavoro a domicilio, consistenti nella trascrizione di indirizzi e nell'imbastimento di *dépliant*, con una remunerazione prevista tra i 400 e gli 800 euro mensili. In realtà, come risulta dal contenuto delle segnalazioni pervenute, i soggetti che hanno risposto all'inserzione, versando i 20 euro richiesti per l'invio del materiale, o non hanno ricevuto alcuna notizia da parte dello Studio Rivolution o hanno successivamente ricevuto un'e-mail con la richiesta di un'ulteriore somma di denaro da versare.

---

<sup>2</sup> Siti *internet*: [www.studiolavoro.com](http://www.studiolavoro.com), [www.lavoroadomicilioanormadilegge.blogspot.it](http://www.lavoroadomicilioanormadilegge.blogspot.it), [www.lavorare2010.org](http://www.lavorare2010.org).

18. Si rileva, infine, che il messaggio pubblicitario ora diffuso presenta qualche differenza marginale e meramente formale, rispetto a quello oggetto del provvedimento n. 22673/2011, non sufficiente ad escludere l'inottemperanza alla diffida in esso contenuta, in quanto, per come è strutturato, continua a prospettare un'offerta di lavoro a domicilio inesistente, con la richiesta di invio di somme di denaro asseritamente finalizzate all'acquisto del *kit* necessario per iniziare l'attività lavorativa.

19. Alla luce di quanto sopra riportato, il comportamento posto in essere dal professionista costituisce un'inottemperanza sostanziale alla citata delibera n. 22673 del 4 agosto 2011.

### III. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

20. Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro.

21. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

22. Relativamente al fatturato, la Studio Rivolution nel 2009, ultimo dato disponibile, ha realizzato un reddito di 6.000 euro.

23. Con riguardo alla gravità della violazione si considera, anzitutto, la inottemperanza piena alla diffida contenuta nel provvedimento n. 22673 del 4 agosto 2011, la significativa capacità di penetrazione del messaggio, essendo diffuso tramite diversi siti *internet*, nonché la circostanza che per il suo contenuto è destinato a un *target* debole, ovvero a soggetti in cerca di occupazione, che potrebbero essere facilmente suggestionabili dalla prospettiva di un'attività lavorativa all'apparenza allettante, specie in un periodo di crisi economica.

24. In merito alla durata, dalle evidenze agli atti risulta che il messaggio in questione è stato diffuso: da novembre 2011 a maggio 2012 sul sito *internet* [www.studiolavoro.com](http://www.studiolavoro.com); da novembre 2011 a luglio 2012 sul sito *internet* [www.lavoroadomicilioanormadilegge.blogspot.it](http://www.lavoroadomicilioanormadilegge.blogspot.it); a gennaio 2012 sul sito *internet* [www.lavorare2010.org](http://www.lavorare2010.org).

25. Considerato l'insieme di tali elementi, si ritiene di irrogare alla Sig.ra Immacolata Napolano, titolare dell'impresa individuale Studio Rivolution 2009 una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 € (diecimila euro).

Tutto ciò premesso e considerato;

### DELIBERA

a) che il comportamento posto in essere dalla Sig.ra Immacolata Napolano, titolare dell'impresa individuale Studio Rivolution 2009, consistito nell'aver violato la delibera del 4 agosto 2011, n. 22673, costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) di comminare alla Sig.ra Immacolata Napolano, titolare dell'impresa individuale Studio Rivolution 2009, una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Ai sensi dell'art. 37, comma 49 del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n.

689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*